



Com 928/2022

F. 32/2022

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati

Dott. Ignazio Tamponi	Presidente
Dott. Andrea Bernardino	Giudice relatore
Dott. Nicola Caschili	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Esaminato il ricorso n. 32/2022, depositato nell'interesse della signora Bodano Federica per la dichiarazione di fallimento della società **CMS COSTRUZIONI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**, con sede legale in Quartu Sant'Elena via Dante n. 111 (c.f. 02559290925);

dato atto dell'instaurazione del contraddittorio nei confronti della società convenuta per la dichiarazione di fallimento;

ritenuto che, in considerazione della documentazione prodotta in atti e del contenuto del ricorso, siano rimasti accertati:

- la qualità di imprenditore commerciale in capo alla società convenuta, iscritta nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese ed esercente attività commerciale (lavori generali di edilizia: v. la visura camerale);
- il superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 1 comma secondo L.F. per l'esenzione dal fallimento, come dimostrato dai bilanci prodotti dalla ricorrente;
- l'ammontare di debiti scaduti e non pagati per un importo superiore ad euro 30.000,00, come risulta dall'esposizione debitoria verso la ricorrente, per T.F.R. ed altre spettanze retributive



rimaste impagate;

ritenuto che sia rimasto accertato, altresì, lo stato d'insolvenza, posto che:

1) secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, quando, come nel caso di specie, la società è in liquidazione, e quindi non si propone di restare sul mercato, la valutazione ai fini dell'art. 5 L.F. deve essere diretta ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori, poiché l'obiettivo della liquidazione è solo quello di soddisfare i medesimi, previa realizzazione delle attività sociali (cfr., tra le altre pronunce in tal senso, Cass. Civ., sez. I, sentenza n. 21834 del 14.10.2009; Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 13644 del 30.5.2013);

2) nel caso di specie gli elementi passivi del patrimonio sociale superano quelli attivi, come risulta dal bilancio al 31.12.2020 (ultimo bilancio depositato nel Registro delle Imprese), che espone un patrimonio netto negativo per euro 892.775,00;

ritenuto, quindi, che sussistono i presupposti soggettivi (qualità di imprenditore commerciale assoggettabile al fallimento) ed oggettivi (lo stato d'insolvenza in cui versa la società ricorrente) di legge per la dichiarazione di fallimento;

P.Q.M.

Visti gli artt.1, 5, 6, 9, 15, 16, 146 L.F.

DICHIARA

il fallimento della società **CMS COSTRUZIONI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**, con sede legale in Quartu Sant'Elena via Dante n. 111 (c.f. 02559290925);

NOMINA

Giudice Delegato il dottor Andrea Bernardino e Curatore la dottoressa Cristina Bachis, dottore commercialista con studio in Sant'Antioco;

ORDINA

all'amministratore della società di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;

STABILISCE



che il giorno **3.10.2022, alle ore 10.15**, abbia luogo davanti al giudice delegato l'esame dello stato passivo nella sala delle udienze di questo Tribunale;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di giorni trenta precedenti l'adunanza per l'esame dello stato passivo per la trasmissione della domanda di ammissione al passivo, con le forme previste dall'art. 93 L.F., all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, unitamente ai documenti, ad eccezione degli originali dei titoli di credito, da depositare presso la cancelleria del Tribunale.

Così deciso in Cagliari il 9.6.2022.

Il Presidente

Dott. Ignazio Tamponi

Il Giudice Estensore

Dott. Andrea Bernardino

